



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**DELIBERAZIONE N. 36/8 DEL 16.6.2016**

**Oggetto:** Sanzioni amministrative sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale (legge regionale 3 luglio 2015, n. 17). Atto di indirizzo interpretativo e applicativo, ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a), della L.R. n. 31/1998. Direttive applicative.

L'Assessore dei Trasporti richiama la legge regionale 3 luglio 2015, n. 17, rubricata "Sanzioni amministrative sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale", con la quale sono state introdotte in Sardegna specifiche misure dissuasive dell'evasione tariffaria nei servizi pubblici di trasporto regionale e locale, anche attraverso norme di recepimento della generale disciplina prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al codice penale".

L'Assessore precisa che la citata L.R. n. 17/2015 definisce compiutamente, tra gli altri, il procedimento sanzionatorio e i relativi illeciti, demandando all'esecutivo regionale la definizione delle modalità formative e l'acquisizione dell'idoneità ad esercitare le funzioni di accertamento e di contestazione delle violazioni, le modalità e condizioni di utilizzo dei proventi delle sanzioni e l'obbligo di rendicontazione delle risorse.

La predetta disciplina è contenuta nelle direttive che l'Assessore passa ad illustrare, allegate alla presente deliberazione.

Per quanto riguarda le modalità formative e l'acquisizione dell'idoneità ad esercitare le funzioni di accertamento e di contestazione delle violazioni, l'Assessore ricorda che, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 17/2015, competente all'irrogazione delle sanzioni è l'azienda esercente il trasporto pubblico, che vi provvede tramite personale appositamente incaricato. A tale scopo il suddetto personale riceverà, previa attività formativa da parte dell'azienda di trasporto e previo superamento di un esame finale di competenza regionale, la qualifica di agente di polizia amministrativa, incaricato dell'accertamento e contestazione delle violazioni di cui alla L.R. n. 17/2015, abilitato ad effettuare gli atti di accertamento previsti dall'art. 13 della legge n. 689 del 1981, compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge.

Con le direttive in argomento vengono disciplinate:



- le modalità da rispettare per l'organizzazione dei corsi di formazione per il personale incaricato per l'accertamento e contestazione delle violazioni previste dalla L.R. n. 17/2015;
- le modalità per l'espletamento dell'esame finale di competenza regionale, necessario per l'acquisizione della qualifica di agente di polizia amministrativa con abilitazione ad effettuare i controlli previsti dall'art. 13 della legge n. 689 del 1981, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge.

L'Assessore prosegue illustrando le modalità e condizioni di utilizzo dei proventi delle sanzioni, nonché l'obbligo di rendicontazione delle risorse e a tal fine ricorda che l'art. 6 della L.R. n. 17/2015 dispone che i proventi delle sanzioni siano trattenuti dalle aziende di trasporto pubblico che provvedono alla rilevazione dell'illecito.

Conclusa l'illustrazione delle direttive, l'Assessore fa osservare che sono sorti alcuni dubbi interpretativi emersi in occasione di specifici incontri svoltisi con i rappresentanti delle aziende di trasporto. Dubbi che hanno riguardato le spese di notifica, gli illeciti, nonché la graduazione delle sanzioni pecuniarie. L'Assessore ritiene pertanto opportuno fornire indicazioni interpretative ed applicative della predetta legge, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 31/1998, al fine di rendere il più possibile uniformi l'applicazione concreta delle sue norme ed il procedimento sanzionatorio nell'ambito dell'intero territorio regionale.

L'Assessore si sofferma innanzitutto sulle spese di notifica, più volte citate all'interno della L.R. n. 17/2015, in merito alle quali precisa che, laddove sostenute, debbano sempre essere rimborsate dal trasgressore all'azienda di trasporto che ha attivato la procedura sanzionatoria.

Con riferimento invece alle fattispecie di illecito previste dall'art. 4, l'Assessore ritiene utile precisare che, relativamente al comma 2, l'"assenza di validazione" del titolo di viaggio "all'inizio della tratta di viaggio", per cui è prevista una sanzione pecuniaria variabile tra quaranta e centocinquanta volte la tariffa prevista per un biglietto ordinario, è da intendersi limitata solo a quelle tipologie di titolo di viaggio (ad esempio, titoli a tempo prefissato a decorrere dalla prima validazione) la cui assenza di validazione, all'inizio della tratta di viaggio, è da considerarsi, di fatto, equivalente ad una mancanza del titolo. Tutti gli altri casi in cui, invece, l'assenza di validazione del titolo all'inizio della tratta di viaggio non possa essere considerata equivalente alla mancanza del titolo (ad esempio, titoli in abbonamento con validità temporale predefinita - mensile, annuale, ecc.), vengono considerati analoghi alle fattispecie previste al comma 5 dello stesso art. 4, illustrate più avanti.

Relativamente all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4, è opportuno specificare



l'interpretazione del termine "biglietto ordinario" come segue: nel caso dei servizi di trasporto urbano, si intende il biglietto ordinario di corsa semplice di classe minima previsto dal sistema tariffario in vigore per l'ambito comunale in cui ha luogo l'accertamento; nel caso dei servizi di trasporto extraurbano, si intende il biglietto ordinario di corsa semplice relativa al primo scaglione chilometrico o alla prima fascia tariffaria secondo quanto previsto dal sistema tariffario in vigore.

Relativamente al comma 5, riguardante il caso di "irregolarità dell'abbonamento per mancanza temporanea del titolo o per mancanza del necessario documento di legittimazione", precisa che tale fattispecie, al verificarsi della quale è prevista l'applicazione di una sanzione in misura fissa pari a 6 euro, a condizione che il trasgressore, entro i cinque giorni successivi all'accertamento, provi il suo diritto di trasporto, si riferisce all'ipotesi di titoli di viaggio "personali e nominativi".

L'Assessore fa notare inoltre che, conseguentemente all'introduzione di sistemi di "mobile ticketing", nell'ipotesi di un titolo di viaggio acquistato con telefono cellulare, può verificarsi il caso che il viaggiatore non sia in grado di dimostrare la validità del titolo di viaggio all'atto dell'accertamento (ad esempio a causa di batteria scarica od altri eventuali malfunzionamenti dell'apparecchio). Tale condizione, che impedirebbe la contestuale verifica dell'effettivo acquisto del titolo di viaggio, dovrà essere ricondotta alle fattispecie di illecito contemplate dall'art. 4 della L.R. n. 17/2015 per i corrispondenti titoli di viaggio cartacei e/o elettronici.

Relativamente al comma 9, l'Assessore evidenzia che in base ad esso, per gli illeciti a cui è correlata una sanzione variabile da un minimo ad un massimo, la misura concreta della sanzione è determinata dall'agente accertatore in relazione ai criteri previsti dall'art. 11 della legge n. 689/1981 e s.m.i.. Nello specifico, il citato art. 11 prevede che nella determinazione concreta della sanzione vengano tenuti in considerazione i seguenti aspetti: gravità della violazione; opera svolta dall'utente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; personalità e condizioni economiche dell'utente che ha commesso la violazione.

L'Assessore rileva che questa condizione potrebbe generare incertezza in fase applicativa, con conseguenze negative sia per le aziende di trasporto, ed in particolare per gli agenti accertatori, a cui è lasciato l'onere della determinazione concreta della sanzione, che per gli utenti del trasporto pubblico, che potrebbero essere soggetti a disparità di trattamento nell'ambito dell'intero territorio regionale e/o tra le diverse aziende di trasporto.

L'Assessore pertanto ritiene necessario fornire ulteriori indicazioni e propone che per gli illeciti a cui è correlata una sanzione variabile da un minimo a un massimo, nella determinazione della misura concreta della sanzione, l'agente accertatore tenga in considerazione lo specifico comportamento tenuto dall'utente che ha commesso la violazione, come sotto specificato: in tutti i casi in cui si



rilevino offese, fisiche o morali, all'agente accertatore o alle persone presenti, dovrà essere applicata la sanzione nella misura massima; in caso contrario dovrà essere applicata la sanzione nella misura minima.

Con riferimento invece all'art. 5, comma 2, della L.R. n. 17/2015, al fine di evitare incongruenze nella determinazione della sanzione in misura ridotta, l'Assessore precisa che in ogni caso la sanzione non può essere inferiore alla misura minima prevista per legge.

Infine, coerentemente con quanto previsto all'art. 7 della L.R. n. 17/2015, l'Assessore dei Trasporti dà atto che dall'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore dei Trasporti, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità

#### DELIBERA

- di approvare le direttive di applicazione della legge regionale 3 luglio 2015, n. 17, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con le quali sono definite:
  1. le modalità da rispettare per l'organizzazione dei corsi di formazione e per l'espletamento dell'esame finale di competenza regionale per il personale incaricato per l'accertamento e contestazione delle violazioni previste dalla L.R. n. 17/2015 e per l'abilitazione ad effettuare i controlli previsti dall'art. 13 della legge n. 689 del 1981, compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge, con acquisizione della qualifica di agente di polizia amministrativa, valide per l'espletamento delle funzioni nel territorio regionale;
  2. le modalità e condizioni di utilizzo dei proventi delle sanzioni e le modalità di rendicontazione obbligatoria delle risorse;
- di adottare le seguenti indicazioni interpretative ed applicative della L.R. n. 17/2015:
  - a. quanto alle spese di notifica, laddove sostenute, devono sempre essere rimborsate dal trasgressore all'azienda di trasporto che ha attivato la procedura sanzionatoria;
  - b. quanto alle fattispecie di illecito previste dall'art. 4, relativamente al comma 2, l'assenza di validazione del titolo di viaggio all'inizio della tratta di viaggio, per cui è prevista una sanzione pecuniaria variabile tra quaranta e centocinquanta volte la tariffa prevista, è da



intendersi limitata solo a quelle tipologie di titolo di viaggio (ad esempio titoli a tempo prefissato a decorrere dalla prima validazione) la cui assenza di validazione, all'inizio della tratta di viaggio, è da considerarsi, di fatto, equivalente ad una mancanza del titolo. Tutti gli altri casi in cui, invece, l'assenza di validazione del titolo all'inizio della tratta di viaggio non possa essere considerata equivalente alla mancanza del titolo (ad esempio, titoli in abbonamento con validità temporale predefinita: mensile, annuale, ecc.), vengono considerati analoghi alle fattispecie previste al comma 5 dello stesso art. 4;

- c. con riferimento ai commi 2, 3 e 4, il termine "biglietto ordinario" deve essere inteso come di seguito riportato: nel caso dei servizi di trasporto urbano, si intende il biglietto ordinario di corsa semplice di classe minima previsto dal sistema tariffario in vigore per l'ambito comunale in cui ha luogo l'accertamento; nel caso dei servizi di trasporto extraurbano, si intende il biglietto ordinario di corsa semplice relativa al primo scaglione chilometrico o alla prima fascia tariffaria a seconda di quanto previsto dal sistema tariffario in vigore;
  - d. con riferimento al comma 5, relativo al caso di "irregolarità dell'abbonamento per mancanza temporanea del titolo o per mancanza del necessario documento di legittimazione", la fattispecie si riferisce all'ipotesi di titoli di viaggio "personali e nominativi";
  - e. quanto all'ipotesi di acquisto di un titolo di viaggio mediante telefono cellulare, si applicano le fattispecie di illecito contemplate dall'art. 4 della L.R. n. 17/2015 per i corrispondenti titoli di viaggio cartacei e/o elettronici;
  - f. quanto agli illeciti a cui è correlata una sanzione variabile da un minimo a un massimo, nella determinazione della misura concreta della sanzione l'agente accertatore dovrà tenere in considerazione lo specifico comportamento tenuto dall'utente che ha commesso la violazione, come sotto specificato: in tutti i casi in cui si rilevino offese, fisiche o morali, all'agente accertatore o alle persone presenti, dovrà essere applicata la sanzione nella misura massima; in caso contrario dovrà essere applicata la sanzione nella misura minima,
  - g. quanto all'applicazione dell'art. 5, comma 2, in ogni caso la sanzione non può essere inferiore alla misura minima prevista per legge;
- di dare mandato alla Direzione generale dell'Assessorato dei Trasporti di porre in atto tutti gli adempimenti tecnici, gestionali ed amministrativi necessari all'attuazione della presente deliberazione, come meglio riportato nelle direttive allegata alla presente deliberazione per



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 36/8  
DEL 16.6.2016

costituirne parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che, coerentemente con quanto previsto all'art. 7 della L.R. n. 17/2015, dall'attuazione delle disposizioni della presente deliberazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

**p. Il Presidente**

Virginia Mura